



SUN
SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI

**Ufficio Reclutamento Personale
Docente e Ricercatore**
Tit. 1/Cl. 3

IL RETTORE

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 171 del 24.02.2012;
VISTA la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, recante norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento;
VISTO l'art. 18, 1° comma, dell'anzidetta Legge 240/2010 ove si prevede che le Università, con proprio Regolamento, disciplinino le procedure pubbliche di chiamata di professori di prima e seconda fascia;
VISTO il "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia", emanato con il D.R. n. 381 del 14.05.2014;
VISTO il D.R. n. 134 del 17.02.2015 con cui è stata nominata, fra l'altro, una Commissione Revisione Regolamenti;
VISTA la proposta di modifica ed integrazione elaborata dalla suindicata Commissione Revisione Regolamenti dell'anzidetto "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia";
VISTA la delibera con cui il Senato Accademico (del. n. 102 del 30.06.2015) ha approvato, previo parere del Consiglio di Amministrazione (del. n. 91 del 30.06.2015), la predetta proposta di modifica ed integrazione del suddetto "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia";
CONSIDERATA, pertanto, la necessità di sostituire il testo modificato ed integrato del Regolamento di cui sopra;

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa:

Art. 1) Il "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia", emanato con il D.R. n. 381 del 14.05.2014, è modificato ed integrato come riportato nel testo allegato al presente Decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2) Il testo modificato ed integrato del regolamento di cui sopra entra in vigore il giorno successivo a quello del presente Decreto e sostituisce dal medesimo giorno quello emanato con il D.R. n. 381 del 14.05.2014.

Caserta, 22 SET 2015

IL RETTORE
(Prof. Giuseppe PAOLISSO)



Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia

Titolo I - Norme generali

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle disposizioni contenute negli art. 18 e 24 della Legge 240/2010, la procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia.

Art. 2 - Copertura Finanziaria

1. La copertura finanziaria per la chiamata di professori di prima e seconda fascia, di cui al presente Regolamento, è assicurata, sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 2005, n. 43 e dell'art. 4 del decreto legislativo n. 49 del 29 marzo 2012, nonché nelle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 4 lettera d), e 18, comma 2, della legge 240/2010, con risorse stanziare in bilancio dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

2. Gli oneri finanziari conseguenti alla chiamata possono essere assicurati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, nell'ambito di specifici accordi che prevedano un onere non inferiore al costo quindicennale. L'importo corrispondente al costo di almeno una annualità è corrisposto da tali soggetti in un'unica soluzione garantendo, in ogni caso, la stipula di idonea fideiussione bancaria o assicurativa d'importo corrispondente all'intero finanziamento proposto.

Art. 3 - Richieste delle strutture

1. Ciascun Consiglio di Dipartimento, nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale e nell'ambito della disponibilità e sostenibilità del bilancio di Ateneo, di cui all'art. 2, richiede al Consiglio di Amministrazione la copertura di posti di professori prima e seconda fascia, nell'ambito delle aree e dei settori scientifico-disciplinari afferenti.

2. La richiesta del Dipartimento è approvata dal Consiglio dello stesso nella composizione limitata ai professori di prima fascia, se riferita a posti di professore di prima fascia, ovvero nella composizione riservata ai professori di prima e seconda fascia, se riferita a posti di professori di seconda fascia, con delibera adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

3. Nella proposta, debitamente motivata sulla base delle esigenze didattico-scientifiche, il Dipartimento dovrà indicare una delle seguenti modalità di copertura:

- 1) chiamata in seguito a procedura selettiva indetta ai sensi del 1° comma dell' art. 18 della legge 240/2010;
- 2) chiamata in seguito a valutazione prevista dal 5° e 6° comma dell'art. 24 della Legge 240/2010 (tenure track);
- 3) chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dal 9° comma dall'art. 1 della Legge 230/2005 come integrato dal comma 7 dell'art. 29 della Legge 240/2010.

4. La delibera della struttura richiedente deve contenere:

- a) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
- b) la sede di servizio;
- c) il settore concorsuale ed un eventuale profilo;
- d) la tipologia di impegno didattico-scientifico nonché di quello assistenziale laddove previsto;
- e) le modalità di copertura del ruolo, secondo quanto previsto dal precedente comma 3 del presente articolo;
- f) le modalità di copertura finanziaria della proposta, anche attraverso finanziamento da parte di terzi soggetti finanziatori pubblici o privati, mediante la stipula di convenzioni disciplinate da specifico Regolamento di Ateneo.

5. Nel caso di svolgimento della procedura selettiva di cui al punto 1 del comma 3 del presente articolo:

- g) eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni, che non potrà essere inferiore a dodici;
 - h) eventuale indicazione circa l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche con riferimento alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera;
 - i) eventuale indicazione circa lo svolgimento di una prova didattica anche per coloro che appartengono al ruolo universitario di ricercatore.
6. I Dipartimenti di area medica possono richiedere, infine, che il chiamato svolga attività assistenziale.
7. L'attività assistenziale di un docente afferente ad un Dipartimento dell'area medica è inscindibile da quella didattico-scientifica.
8. Nell'ipotesi in cui l'attività assistenziale del docente chiamato non sia stata già prevista da accordi fra la SUN e l'Azienda Ospedaliera Universitaria (A.O.U. SUN) o altre strutture sanitarie, è necessario che le predette strutture sanitarie si impegnino successivamente, con formale delibera, alla copertura finanziaria degli emolumenti relativi allo svolgimento della suindicata attività assistenziale.

Titolo II - Copertura mediante procedura selettiva indetta ai sensi del 1° comma dell'art. 18 della Legge 240/2010

Art. 4 - Procedura di selezione

1. Dopo il parere obbligatorio del Senato Accademico e l'approvazione del Consiglio di Amministrazione della richiesta del Dipartimento (ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, co. 1 lett. e) e dell'art. 2, co. 1 lett. h) della Legge 240/2010) il bando di indizione della selezione viene emanato con Decreto del Rettore, a cura del competente Ufficio Reclutamento Personale Docente e Ricercatore della SUN, e successivamente pubblicato sul sito web di Ateneo, sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché sul portale dell'Unione Europea ed il relativo avviso viene pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana.
2. Il bando deve contenere le seguenti indicazioni:
- 1) il numero dei posti messi a bando;
 - 2) la fascia per la quale è richiesto il posto;
 - 3) la struttura presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato;
 - 4) la sede di servizio;
 - 5) il settore concorsuale ed un eventuale profilo esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - 6) la tipologia di impegno didattico-scientifico ed assistenziale ove previsto;
 - 7) le modalità di presentazione delle domande e il termine di presentazione delle stesse;
 - 8) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura come indicato dal successivo art. 5;
 - 9) l'indicazione di un numero massimo di pubblicazioni che non potrà essere inferiore a dodici;
 - 10) i diritti e i doveri del docente;
 - 11) la lingua straniera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato;
 - 12) i criteri generali di valutazione cui la commissione dovrà attenersi;
 - 13) lo svolgimento di una prova didattica per coloro che non appartengono ai ruoli universitari quali ricercatore, anche a tempo determinato, e professore di seconda fascia e di prima fascia;
 - 14) eventuale svolgimento di una prova didattica anche per coloro che appartengono al ruolo universitario di ricercatore.

Art. 5 - Requisiti di ammissione alla selezione

1. Alla selezione possono partecipare:
- a) studiosi che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari di funzioni superiori;
 - b) coloro che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge n. 210 del 3 luglio 1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della idoneità stessa;
 - c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;

d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite sia dal Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 236 del 2 maggio 2011 sia da successivi Decreti Ministeriali.

2. Alla selezione di cui al presente Regolamento non possono partecipare coloro che, nel rispetto della normativa vigente, abbiano un rapporto di coniugio o un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento o alla Struttura che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 6 - Commissione di selezione

1. La Commissione viene nominata con Decreto del Rettore ed è composta da:
 - tre professori di prima fascia nel caso di procedure di chiamata di professori di prima fascia;
 - due professori di prima fascia ed uno di seconda fascia nel caso di procedure di chiamata di professori di seconda fascia.
2. I componenti della Commissione devono appartenere al settore concorsuale indicato nel bando e non devono aver fatto parte delle Commissioni per le abilitazioni scientifiche nazionali che hanno abilitato uno dei candidati.
3. I componenti della Commissione devono essere individuati fra docenti di comprovato riconoscimento scientifico, come accertato dal Dipartimento richiedente, e devono essere in maggioranza esterni all'Ateneo.
4. Il Consiglio del Dipartimento richiedente, in seduta riservata ai sensi dell'art. 25 comma 8 dello Statuto, designa uno dei componenti della Commissione ed indica una lista di sei nomi, nel caso la Commissione debba essere integrata da due professori di prima fascia, ovvero due liste di tre nomi ciascuna, nel caso di integrazione con un professore di prima fascia e uno di seconda fascia, da cui saranno sorteggiati gli altri membri della Commissione.
5. Nella stessa seduta il Consiglio di Dipartimento individua un supplente del membro designato.
6. Il sorteggio di cui al comma 4 del presente articolo è effettuato a cura dell'Ufficio Reclutamento Personale Docente e Ricercatore della Seconda Università degli Studi di Napoli nel rispetto dei principi di trasparenza e legittimità dell'azione amministrativa. Nel caso di settori con un numero ridotto di docenti inferiore a quello richiesto il sorteggio verrà effettuato fra gli stessi purché in possesso dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo.
7. Il sorteggio individua oltre ai componenti effettivi anche un componente supplente, nel caso la Commissione debba essere integrata da due professori di prima fascia, ovvero un componente supplente tra i professori di prima fascia ed uno tra quelli di seconda fascia, nel caso di integrazione con un professore di prima fascia e uno di seconda fascia.
8. Con il predetto Decreto Rettorale di nomina, che deve essere pubblicizzato sul sito web di Ateneo, si potrà procedere alla nomina eventuale di un esperto nella lingua straniera, indicata nel bando, individuabile fra i collaboratori-esperti linguistici di lingua madre in servizio presso la SUN o presso altri Atenei italiani.
9. Per la nomina dei Commissari si osservano le norme in materia di incompatibilità, quelle previste dal Codice etico, nonché le disposizioni contenute nei commi 7 e 8 dell'art. 6 della Legge 240/2010.
10. La Commissione assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
11. La Commissione individua al suo interno un Presidente ed un Segretario verbalizzante.
12. I componenti della Commissione in servizio presso l'Ateneo non fruiscono di rimborsi o compensi ad alcun titolo. I componenti esterni possono fruire esclusivamente di rimborso spese.
13. La Commissione si può avvalere di strumenti telematici di lavoro collegiale.

Art. 7 - Modalità di svolgimento della selezione

1. La Commissione giudicatrice procede nella prima seduta, che si può svolgere anche per via telematica, a definire i criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica, e dell'attività assistenziale, ove prevista, dei candidati con particolare riferimento alle specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché alla tipologia di impegno didattico-scientifico, ed assistenziale, ove previsto, nonché della prova didattica.
2. La Commissione, per quanto riguarda la produzione scientifica, valuta:
 - a) l'originalità e l'innovatività della produzione scientifica e il rigore metodologico;
 - b) l'apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione;

- c) la congruenza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore concorsuale ovvero del settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura;
 - d) la rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e la loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
 - e) la continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione all'evoluzione delle conoscenze nello specifico settore.
3. Ai fini della predetta valutazione, la Commissione ricorre, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.
4. La Commissione, in ogni caso, oltre a quanto indicato nei commi precedenti, valuta specificatamente:
- a) il possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
 - b) l'attività didattica svolta a livello universitario in Italia o all'estero;
 - c) i servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca italiani e stranieri;
 - d) attività in campo clinico per i settori in cui sono richieste tali specifiche competenze;
 - e) l'attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
 - f) la direzione, l'organizzazione e il coordinamento di gruppi di ricerca nazionali o internazionali o il coordinamento di progetti nell'ambito della didattica di interesse nazionale;
 - g) la prova didattica per coloro che non appartengono ai ruoli universitari di ricercatore e professore di seconda fascia ed, eventualmente, se richiesto dal Dipartimento ed indicato nel bando, anche per coloro che appartengono al ruolo universitario di ricercatore.
5. I candidati, che dovranno sostenere la prova didattica, saranno convocati non meno di 10 giorni prima dello svolgimento della prova stessa. L'argomento della prova didattica sarà quello sorteggiato fra i tre temi predisposti dalla Commissione giudicatrice e si svolgerà 24 ore dopo il suindicato sorteggio.
6. I suddetti criteri sono resi pubblici sul sito web di Ateneo per almeno 7 giorni prima della prosecuzione dei lavori.
7. Al termine della valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, e dell'attività didattica dei candidati, ed assistenziale, ove prevista, e della prova didattica eventualmente sostenuta, la Commissione indica, previa comparazione tra i candidati, anche a maggioranza dei componenti, il candidato idoneo a svolgere le funzioni didattico-scientifiche, ed assistenziali, ove previste, per le quali è stato bandito il posto.

Art. 8 - Termini del procedimento

1. La Commissione deve concludere i propri lavori entro due mesi dal Decreto Rettorale di nomina, con esclusione del mese di agosto. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione giudicatrice.
2. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i suddetti termini, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia la procedura di sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Art. 9 - Accertamento della regolarità degli atti concorsuali

1. Il Rettore accerta con proprio Decreto, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità formale degli atti, dandone comunicazione ai candidati.
2. Qualora il Rettore riscontri vizi di forma entro il termine di trenta giorni, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione per la regolarizzazione stabilendone il termine.
3. I verbali della Commissione e il Decreto di approvazione atti sono pubblicati sul sito web di Ateneo.
4. Il provvedimento di approvazione degli atti e i verbali redatti vengono trasmessi alla Struttura che ha richiesto l'emanazione del bando.

Art. 10 - Chiamata e nomina del candidato selezionato

1. Il Consiglio del Dipartimento - entro due mesi dalla notifica degli atti concorsuali e del relativo provvedimento di approvazione - propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato prescelto. La delibera di proposta, debitamente motivata, è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.

2. Nel caso in cui entro il suddetto termine il Consiglio del Dipartimento non adotti alcuna delibera ovvero non motivi in maniera adeguata la delibera di non chiamata, non potrà richiedere nei due anni successivi all'approvazione degli atti la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale o settore scientifico-disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura.
3. È fatto divieto di procedere a proposte di chiamata prive della relativa copertura finanziaria.
4. A seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, il Rettore con proprio decreto dispone la nomina in ruolo del candidato prescelto.

Titolo III - Chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia in seguito a procedura valutativa ai sensi del comma 5 dell'art. 24 della Legge 240/2010

Art. 11- Ambito di applicazione

1. In seguito all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico - in considerazione delle disponibilità di bilancio e della programmazione triennale secondo quanto previsto dall'art. 2 - della proposta di chiamata di cui al comma 5 dell'art. 24 della Legge 240/2010, il Consiglio del Dipartimento individua il candidato da sottoporre a valutazione sulla base delle comunicazioni pervenute da parte dei ricercatori a tempo determinato di tipologia b) afferenti al Dipartimento stesso relative al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale.
2. La valutazione di cui al presente titolo deve svolgersi durante il terzo anno di contratto del predetto ricercatore.
3. Può essere valutato esclusivamente il titolare del predetto contratto che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della Legge 240/2010.

Art. 12 - Commissione valutativa

1. La Commissione viene nominata con Decreto del Rettore su indicazione del Dipartimento richiedente ed è composta da tre professori di cui due di prima fascia ed uno di seconda fascia.
2. I componenti della Commissione devono appartenere al settore concorsuale indicato nel bando e non devono aver fatto parte delle Commissioni per le abilitazioni scientifiche nazionali che hanno abilitato il candidato.
3. I componenti della Commissione devono essere individuati fra docenti di comprovato riconoscimento scientifico, come accertato dal Dipartimento richiedente, e devono essere in maggioranza esterni all'Ateneo.
4. Il Consiglio del Dipartimento richiedente, in seduta riservata ai sensi dell'art. 25 comma 8 dello Statuto, designa i componenti della Commissione da indicare al Rettore.
5. Il provvedimento di nomina è pubblicizzato sul sito web di Ateneo.
6. Gli atti redatti dalla Commissione sono pubblicati sul sito web della SUN.
7. I componenti esterni possono fruire esclusivamente di rimborso.
8. Le modalità di funzionamento della Commissione sono disciplinate dai commi da 10 a 13 dell'art. 6 del presente Regolamento.
9. La Commissione deve concludere i suoi lavori entro due mesi dal provvedimento di nomina con esclusione del mese di agosto.

Art. 13 - Oggetto della valutazione

1. In attuazione del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 344 del 4 agosto 2011, la valutazione di cui al predetto art. 10 riguarda:
 - l'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti;
 - le attività di ricerca svolte dal ricercatore nell'ambito del contratto di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010;
 - l'attività che il ricercatore ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali, ai sensi della predetta disposizione o dell'art. 29, comma 5, della Legge 240/2010, ha avuto accesso al contratto.

Art. 14 - Valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e servizio agli studenti

1. Ai fini della valutazione dell'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti si tiene conto di:
 - a) numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi;
 - b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'Ateneo, dei

- corsi/moduli tenuti;
- c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;
- d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato.

Art. 15 - Valutazione dell'attività di ricerca scientifica

1. Ai fini della valutazione della ricerca scientifica si tiene conto di:
 - a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
 - b) conseguimento della titolarità di brevetti;
 - c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
 - d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali per attività di ricerca.
2. Sono valutate, inoltre, le pubblicazioni, i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.
3. Sono considerate la consistenza complessiva della produzione scientifica del ricercatore, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dell'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.
4. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui al comma 2 del presente articolo è svolta, sulla base dei seguenti ulteriori criteri:
 - a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
 - b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
 - c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
 - d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo ai lavori in collaborazione;
 - e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale la Commissione si avvale anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:
 - 1) numero totale di citazioni;
 - 2) numero medio di citazioni per pubblicazione;
 - 3) "impact factor" totale;
 - 4) "impact factor" medio per pubblicazione;
 - 5) combinazione dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (Hirsh o simili).
5. La Commissione valuta specificatamente, infine, la congruità del profilo scientifico del ricercatore con le esigenze di ricerca dell'Ateneo, nonché la produzione scientifica elaborata dal ricercatore successivamente alla data di scadenza del bando in base al quale ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, in modo da verificare la continuità della produzione scientifica.
6. Si tiene conto, infine, per i ricercatori senior chiamati direttamente - ai sensi dell' art. 1, comma 9, della Legge 230/2005, e successive modificazioni, e dell'art. 29, comma 1, della Legge 240/2010 in quanto vincitori di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione finanziati dal MIUR o dall'Unione Europea, identificati dal Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 1° luglio 2011 sia da successivi Decreti Ministeriali - dell'esito della prima valutazione favorevole prevista dai predetti programmi di alta qualificazione.

Art. 16 - Nomina nel ruolo dei professori di seconda fascia

1. In caso di esito positivo della valutazione, il Consiglio del Dipartimento propone, con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico la chiamata del candidato.
2. A seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, il titolare del contratto di cui all'art. 11 del presente Regolamento, alla scadenza dello stesso è inquadrato nel ruolo dei professori di seconda fascia, secondo le disposizioni di legge.

Titolo IV - Chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia in seguito a procedura valutativa ai sensi del comma 6 dell'art. 24 della Legge 240/2010

Art. 17 - Ambito di applicazione

1. In via transitoria e fino al 31.12.2017, nei limiti massimi della metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia, potranno essere attivate, previa deliberazione degli organi di governo, procedure valutative rispettivamente per i professori di seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso il Dipartimento richiedente ed in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale prevista dall'art. 16 della legge 240/2010.
2. In seguito all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico - in considerazione delle disponibilità di bilancio e della programmazione triennale, secondo quanto previsto dall'art. 2 - della proposta di chiamata di cui al comma 6 dell'art. 24 della Legge 240/2010, il Consiglio del Dipartimento individua il candidato da sottoporre a valutazione.

Art. 18 - Commissione valutativa

1. La Commissione viene nominata con Decreto del Rettore su indicazione del Dipartimento richiedente ed è composta da:
 - tre professori di prima fascia nel caso di procedure di chiamata di professori di prima fascia;
 - tre professori di cui due di prima fascia ed uno di seconda fascia nel caso di procedure di chiamata di professori di seconda fascia.
2. I requisiti per la partecipazione alla Commissione, le modalità di designazione e quelle di funzionamento della stessa sono disciplinati dai commi da 2 a 9 dell'art. 12.

Art. 19 - Oggetto della valutazione

1. La Commissione, per quanto riguarda la produzione scientifica, valuta:
 - a) l'originalità e l'innovatività della produzione scientifica e il rigore metodologico;
 - b) l'apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione;
 - c) la congruenza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore concorsuale ovvero del settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura;
 - d) la rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e la loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
 - e) la continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione all'evoluzione delle conoscenze nello specifico settore.
2. Ai fini della predetta valutazione, la Commissione ricorre, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.
3. La Commissione, inoltre, può anche considerare il possesso dei requisiti indicati nel bando di selezione per le abilitazioni scientifiche nazionali riferito al settore concorsuale ovvero a uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore.
4. La Commissione, in ogni caso, oltre a quanto indicato nei commi precedenti, valuta specificatamente:
 - a) il possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
 - b) l'attività didattica svolta a livello universitario in Italia o all'estero;
 - c) i servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca italiani e stranieri;
 - d) attività in campo clinico per i settori in cui sono richieste tali specifiche competenze;
 - e) l'attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
 - f) la direzione, l'organizzazione e il coordinamento di gruppi di ricerca nazionali o internazionali o il coordinamento di progetti nell'ambito della didattica di interesse nazionale.

Art. 20 - Nomina nel ruolo dei professori di prima o seconda fascia

1. In caso di esito positivo della procedura valutativa, il Consiglio del Dipartimento propone la chiamata del candidato.
2. La delibera di proposta del Consiglio del Dipartimento, debitamente motivata, è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.

3. A seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, il docente chiamato è inquadrato nel ruolo dei professori di prima o di seconda fascia, secondo le disposizioni di legge.

Titolo V - Chiamata diretta

Art. 21 - Chiamata diretta dei professori di prima e seconda fascia

1. La Seconda Università degli Studi di Napoli può procedere alla copertura di posti di professore di prima e seconda fascia mediante la chiamata diretta di:

- a) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite sia dal Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 236 del 2 maggio 2011 sia da successivi Decreti Ministeriali;
- b) studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nell'ambito del programma di rientro cervelli, un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle Università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale viene proposta la chiamata;
- c) studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione - identificati sia dal Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 1° luglio 2011 sia da successivi Decreti Ministeriali - finanziati dall'Unione Europea o dal MIUR.

Art. 22 - Chiamata diretta di studiosi di chiara fama nel ruolo dei professori di prima fascia

1. La Seconda Università degli Studi di Napoli può procedere alla copertura di posti di professore di prima fascia mediante la chiamata diretta di studiosi di chiara fama nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio.

Art. 23 - Modalità di svolgimento della chiamata diretta

1. Al fine di procedere alle chiamate di cui agli art. 21 e 22 del presente Regolamento, la Seconda Università degli Studi di Napoli formula una specifica proposta al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che concede o rifiuta il nulla osta alla nomina secondo le disposizioni normative vigenti.
2. Il Rettore, con proprio decreto, dispone la nomina, determinando la relativa classe di stipendio sulla base dell'eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito.

Titolo VI - Disposizioni finali

Art. 24 - Decorrenza nomina nel ruolo

1. Le nomine in ruolo conseguenti alle procedure disciplinate dal presente Regolamento decorrono di norma dal 1° novembre successivo alla chiamata o da data diversa in caso di specifiche esigenze delle strutture chiamanti.

Art. 25 - Responsabile del procedimento

1. Responsabile dei procedimenti finalizzati alla chiamata dei professori di prima e seconda fascia disciplinati dal presente Regolamento è il responsabile dell'Ufficio Reclutamento Personale Docente e Ricercatore di questo Ateneo.